

Comune di FRASCAROLO

Provincia di PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 in data 30/04/2022

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI			
1	Oggetto	15	Informazioni rese al momento della raccolta
2	Definizioni	16	Diritti dell'interessato
3	Finalità	17	Sicurezza dei dati
4	Diretta visualizzazione delle immagini	18	Cessazione del trattamento dei dati
5	Trattamento dei dati personali	19	Limiti alla utilizzazione di dati personali
CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO		20	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
		21	Comunicazione
6	Informativa	CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	
7	Responsabile		
8	Funzioni del responsabile		
9	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	22	Tutela
10	Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza	23	Modifiche regolamentari
11	Accesso ai sistemi e parola chiave	CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI			
12	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	24	Tutela dei dati personali
13	Modalità da adottare per i dati videoripresi	25	Pubblicità del regolamento
14	Obbligo degli operatori	26	Rinvio dinamico
		27	Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune .

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante**: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
- **Linee guida n.3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati**

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di , cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"autorizzati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune - Servizio di Polizia Municipale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Nei locali delle forze dell'ordine sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.

4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

5. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

6. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

7. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).

1. Il Servizio di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo purché dotate di sistemi di archiviazione crittografati.

2. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

B) Altri strumenti di videoripresa

1. Il Servizio di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

C) Telecamere lettura targhe dotate di software OCR

1. Il Servizio di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi impianti di ripresa dotati di software OCR per la lettura delle targhe e la verifica delle stesse presso la banca dati della motorizzazione e delle altre forze di Polizia, mediante collegamento telematico alle stesse possono avere accesso diretto alle stesse anche altre forze di Polizia, su autorizzazione del Comandante.

E) Nuove soluzioni tecnologiche

1. Nel caso di nuove tecnologie, frutto di ricerca e dei processi di innovazione, le stesse potranno essere acquistate ed implementare le dotazioni tecniche già in uso.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia municipale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia municipale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune. In particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini

presso il Servizio della Polizia Municipale e i locali delle forze armate costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e dei Carabinieri.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
- rilevare le infrazioni al codice della strada;
- (monitorare la circolazione sulle strade) al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
- tutelare la sicurezza urbana;
- promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line. In questo caso non devono essere rese visibili le persone riprese.

5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.

6. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

7. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- f) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

8. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità

e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 7 – Responsabile

1. Il responsabile del servizio di polizia locale , o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il servizio della Polizia Municipale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 – Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 671/16 (G.D.P.R.);
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito al personale in servizio (compreso il personale autorizzato o in comando da altri enti) della Polizia Municipale autorizzato per iscritto, dal responsabile del servizio polizia locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile del servizio di polizia locale ha libero accesso ai locali. Parimenti ha libero accesso ai locali il Sindaco quale autorità di p.s. Il responsabile del servizio di polizia locale (e in sua assenza il Sindaco) designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale (compresi quelli autorizzati o comandati da altri enti). Incaricherà tenuto conto dell'organico del personale, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al responsabile del servizio di polizia locale o suo delegato.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 11 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 "Regole ulteriori per i soggetti pubblici";

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Servizio di Polizia Municipale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione anche su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 13 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del servizio di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'Amministratore di sistema del Comune ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
- Al Sindaco quale autorità di p.s.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro delle attività di trattamento e degli accessi"** (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Servizio di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

10. La **diffusione di immagini personali** è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 14 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del comandante della Polizia Municipale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (G.D.P.R.), e del D.Lgs. n. 51/2018, si obbliga ad affiggere un'adequata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di - Area videosorvegliata" secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.

2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. Il Comune di , nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 18, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 16 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni

necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. Alla sala controllo della Polizia Municipale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale incaricato o in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal responsabile della Polizia Municipale (in sua assenza dal Sindaco) o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. Il designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

3. Il designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia locale.

4. I preposti andranno nominati tra gli agenti in servizio. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.

5. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 19 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D.Dgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Art. 21 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici; è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/03.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 22 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

1.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 25 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura dell'ufficio di segreteria, è inviata:

- a tutti i responsabili dei servizi comunali affinché vi diano esecuzione
- al responsabile protezione dati incaricato dal comune

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 26 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.